

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

1

Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai ***soli disturbi delle abilità scolastiche***, e in particolare a:

- DISLESSIA
- DISORTOGRAFIA
- DISGRAFIA
- DISCALCULIA

2

- La DISLESSIA riguarda *esclusivamente* la lettura, ovvero una difficoltà di tradurre i segni grafici in parole.

- La DISORTOGRAFIA è un deficit *linguistico* nella traduzione del linguaggio in ***scrittura***.

3

- La DISGRAFIA è un deficit ***motorio*** nei processi di realizzazione grafica della scrittura, che si traduce in grafie illeggibili.

- La DISCALCULIA è suddivisibile in due tipologie di problemi...

4

Discalculia tipo I:

debolezza nei meccanismi di quantificazione, comparazione, seriazione, strategie di calcolo a mente, ad es “più grande/più piccolo”, “prima/dopo nella serie numerica”... ecc.

5

Discalculia tipo II:

Debolezza nella lettura, scrittura e messa in colonna dei numeri e del calcolo (recupero dei fatti numerici e algoritmi del calcolo scritto).

6

Importante:

Vi è un generale accordo sull'**escludere** dalla diagnosi di discalculia le difficoltà di soluzione dei problemi matematici.

7

A quale età di può stabilire la presenza di un DSA?

DISTURBO	SEGNALI RISCHIO	DIAGNOSI
DISORTOGRAFIA	FINE 1° ANNO SCUOLA PRIMARIA	FINE 2° ANNO SCUOLA PRIMARIA
DISGRAFIA	FINE 1° ANNO SCUOLA PRIMARIA	FINE 2° ANNO SCUOLA PRIMARIA
DISCALCULIA	ETA' PRESCOLARE (I) FINE 3° ANNO (II)	FINE 3° ANNO SCUOLA PRIMARIA

8

Divisione dei ruoli:

Prima segnalazione	Diagnosi di DSA	Adozione di strumenti didattici	Riabilitazione specifica
Docente	Psicologo Neuropsichiatra (scolastico, privato o ASL)	Docente supportato dal referente H e DSA (funzione strumentale)	Foniatra → Logopedista

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – d'intesa con la Regione – ha trasmesso a tutte le scuole della regione una nota in cui è precisato che “[...] in attesa dell'emanazione delle disposizioni della Regione Emilia-Romagna, le scuole sono tenute ad accettare *anche le diagnosi non rilasciate dal Servizio Sanitario Nazionale*”.

10

Pertanto, in via transitoria - nell'attesa dell'emanazione dei decreti attuativi relativi alla legge n. 170/2010 -, anche coloro che svolgono esclusivamente attività libero professionale possono rilasciare la diagnosi di DSA valevole per l'accesso ai benefici di legge previsti.

11

Tuttavia le diagnosi effettuate da specialisti privati, in seguito *dovranno essere convertite* presso le ASL competenti.

12